

ALLEGATO C AL N. 16.466 DI REPERTORIO E N. 12.164 DI RACCOLTA

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni avente la denominazione

"VAL FIORENTINA S.P.A."

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo sviluppo socio-economico e turistico della Val Fiorentina, particolarmente attraverso iniziative agricole a carattere cooperativistico in relazione al patrimonio pascolativo e forestale esistente, nonché l'impianto e l'esercizio, anche tramite apposite aziende di gestione, di teleferiche, funivie, seggiovie, sciovie e di attrezzature alpinistiche in genere, nonché di rifugi, pensioni ed alberghi.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, anche studiando, promuovendone la costituzione o partecipando sotto qualsiasi forma ad altre società, imprese od iniziative che svolgano attività connesse o similari e che possano comunque concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 3 - SEDE E DOMICILIO

La società ha la sua sede legale in Selva di Cadore (BL).

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, recapiti, agenzie e simili in altri luoghi del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per ogni rapporto con la società è quello risultante dai libri sociali.

E' dovere dei soci, degli amministratori e dei sindaci comunicare tempestivamente alla società ogni modificazione del proprio domicilio.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 1.626.309,30 (unmilionesecentotrentaseimilatrecentonove virgola trenta), ed è diviso in 1.056.045 (unmilionequantaseimilaquarantacinque) azioni del valore nominale di Euro 1,54 (uno virgola cinquantaquattro) cadauna.

Esso potrà essere aumentato in una o più volte osservando le disposizioni di legge.

ARTICOLO 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli a-

zionari.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

ARTICOLO 6-BIS - LIMITI AL POSSESSO DELLE AZIONI

Ciascun socio non può essere titolare di azioni complessivamente rappresentative di una percentuale superiore al 36% (trentasei per cento) del capitale sociale della società di tempo in tempo esistente.

Impregiudicata la disciplina sulla circolazione delle azioni di cui agli articoli seguenti, nel caso in cui il limite di cui al precedente comma venga superato, per qualsivoglia ragione, le azioni in eccedenza possedute dal socio non saranno conteggiate ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi previsti - per legge o da statuto - per le assemblee (sia ordinaria sia straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione) né ai fini dell'esercizio degli altri diritti amministrativi riconosciuti, per legge, ai soci.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di azioni, diritti di opzione o altri diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

2. Il trasferimento delle azioni è libero qualora avvenga per causa di morte, oppure per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, purché tra coniugi e tra parenti in linea retta o collaterale.

3. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, nessun trasferimento di azioni o di diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, potrà essere eseguito senza il preventivo mero gradimento del Consiglio di Amministrazione al quale il socio interessato dovrà inviare, a pena di inefficacia, la relativa richiesta, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata (pec) o lettera raccomandata a.r., indicando: i propri dati identificativi; i dati identificativi del potenziale cessionario; il numero di azioni che intende cedere; il prezzo a corpo, se l'offerta non è frazionabile; il prezzo per azione ed il numero minimo di azioni da acquistare, se l'offerta è frazionabile; i tempi e le modalità di pagamento (ove si tratti di un trasferimento a titolo oneroso) proposti dal potenziale cessionario.

4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, da parte della società, della richiesta, il Consiglio di Amministrazione comunicherà, a mezzo messaggio di posta elettronica certificata (pec) o lettera raccomandata a.r., al socio il suo gradimento al trasferimento, fissando un termine entro il quale esso dovrà essere perfezionato; in caso di mancato gradimento, il Consiglio lo comunicherà al socio nello stesso termine e con le medesime formalità; in caso di mancata risposta nel suddetto termine di trenta giorni, il gradimento si intende concesso. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, la società, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2357 del Codice Civile, ha l'obbligo di acquistare le azioni in oggetto. In tal caso, il corrispettivo dell'acquisto viene determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter del Codice Civile.

5. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso e non ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 2357 del Codice Civile per l'acquisto delle azioni da parte della società, il socio offerente avrà diritto alla liquidazione delle proprie azioni al valore determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile, da liquidarsi a carico della società mediante riduzione del capitale sociale o a carico di un terzo acquirente individuato dalla medesima società. In caso di mancata liquidazione da parte della società o di acquisto da parte del terzo da quest'ultima individuato, entro sessanta giorni dalla comunicazione di mancato gradimento, il socio offerente potrà liberamente trasferire le azioni al potenziale cessionario.

ARTICOLO 8 - RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Si applicano gli articoli 2437 bis, 2437 ter e 2437 quater del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera dell'organo amministrativo.

Si applicano gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina e revoca amministratori, nomina sindaci e Presidente del Collegio Sindacale, nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della società o anche altrove, purché in Provincia di Belluno, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su il quotidiano "Il Gazzettino", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In alternativa alla pubblicazione prevista dal precedente comma, la convocazione può avvenire mediante spedizione dell'avviso, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata a tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, nonché ai sindaci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

ARTICOLO 12 - INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta, acquisita e conservata agli atti della società.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2372 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 - PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea stessa, anche tra i non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la

legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta delle azioni presenti

ARTICOLO 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, in seconda convocazione con il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale.

E' tuttavia sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni previste dal quinto comma dell'articolo 2369 del Codice Civile.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 17 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori, anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel rispetto dei criteri stabiliti in attuazione dell'articolo 3 della L. 12 luglio 2011, n. 120, entrambi i generi dovranno essere rappresentati nella composizione del consiglio di amministrazione, anche in caso di sostituzione di uno o più di essi in corso di esercizio.

L'assemblea può autorizzare l'attribuzione di deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora vengano meno, anche non contestualmente, due degli amministratori nominati dall'assemblea, quello rimasto in carica deve convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. In caso di inerzia, l'assemblea potrà essere convocata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quello in carica all'atto della loro nomina.

Fino alla sostituzione degli amministratori mancanti, all'organo amministrativo spettano i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 19 - PRESIDENZA E ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente. Il Consiglio nomina altresì un Vice-presidente, il quale avrà la sola funzione di sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ove previamente autorizzato dall'assemblea, e ad un altro dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, la quale non potrà in ogni caso superare il limite massimo individuato ai sensi dell'articolo 11, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e quello di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui agli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno quadrimestrale.

Possono altresì essere nominati direttori generali, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, la quale non potrà in ogni caso superare il limite massimo individuato ai sensi dell'articolo 11, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Provincia di Belluno, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione può avvenire mediante spedizione dell'avviso a mezzo raccomandata a.r., o a mezzo messaggio di posta elettronica certificata (pec), o mediante altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (compreso l'invio a mezzo posta elettronica ordinaria seguito da comunicazione di avvenuta ricezione inviata, stesso mezzo, dal destinatario).

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, con le medesime modalità, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 21 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale la decisione cui accede il Presidente o chi ne fa le veci.

I consiglieri astenuti e in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

AUDIO-VIDEO CONFERENZA

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le modalità con cui effettuare il collegamento audio/video, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente e il segretario verbalizzante.

ARTICOLO 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'im-

presa con potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito della delega, agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 24 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai Consiglieri di Amministrazione spetta, oltre il compenso annuo, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto del limite massimo individuato ai sensi dell'articolo 11, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 25 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; non spetta al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La nomina dei tre sindaci effettivi è valida solo se siano rappresentati entrambi i generi, in modo che il genere meno rappresentato abbia un proprio rappresentante nel Collegio; i due sindaci supplenti dovranno essere una donna ed un uomo, i quali andranno a sostituire in via prioritaria il componente effettivo mancante di pari genere.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

L'assemblea che nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico, nel rispetto del limite massimo individuato ai sensi dell'articolo 11, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

ARTICOLO 26 - TIPICITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

E' fatto divieto di istituire altri organi, diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

L'eventuale costituzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un comitato con funzioni consultive o di proposta è consentita solo nei casi previsti dalla legge.

Per il caso di sua costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tale comitato alcuna remunerazio-

ne complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

ARTICOLO 27 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da una società di revisione legale.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata massima di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo nei casi e modi previsti dalla legge.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) luglio al 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla stesura del bilancio e degli altri documenti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 29 - UTILI

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci salvo diverse determinazioni dell'Assemblea, previo accantonamento di una quota a titolo di fondo vincolato per la rinnovazione del macchinario e delle funi.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualunque causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori nell'osservanza delle norme di legge.

F.to Enrico Pirollo

F.to STEFANO STIVANELLO

=====